



EDITORIALE

Il mese di settembre è passato nel migliore dei modi dal punto di vista meteorologico e la pausa estiva è definitivamente conclusa.

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da alcune novità in tema di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare il nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ha portato notevoli cambiamenti proprio circa l'istruzione ed i corsi che devono essere seguiti dagli RSPP sia come primi moduli per ottenere l'abilitazione, sia come aggiornamenti successivi.

Lo stesso Accordo ha portato alcune novità anche in tema di riconoscimento dei crediti formativi, della possibilità di utilizzo di sistemi di formazione a distanza oltre che alcune esplicazioni sulla figura del formatore.

Nelle prossime pagine cercheremo di approfondire le tematiche sopra descritte. E prima di salutarvi solo un reminder, che troverete sempre nella lettura della nostra newsletter siete tutti invitati! A che cosa?



Alla fiera OIL&nonOIL che si terrà a Verona Fiere dall' 11 al 13 ottobre prossimi.

Arrivederci presto a Verona, fiera OIL&nonOIL

Stand n. E6 , Padiglione 6.

In questo numero:

- Editoriale
- Partecipazione alla fiera di Verona– EVENTO OIL & NONOIL 11-13 Ottobre 2016
- Dal Ministero del Lavoro ispezioni in aumento
- Nuove disposizioni minime di sicurezza per esposizione a campi elettromagnetici.
- Prossima scadenza
- Nuovo modello OT24
- Il nuovo ASR RSPP 2016

**PARTECIPAZIONE DI BRAGAGNOLO S.R.L. ALLA
FIERA DI VERONA – EVENTO OIL & NONOIL 11-
13 OTTOBRE 2016**

COS'E'

La fiera professionale specifica per il settore carburanti

COSA E' NECESSARIO FARE

Registrarsi al link sotto riportato.

CHI LO DEVE FARE

Chi desidera visitare la fiera e il nostro stand.

Anche quest'anno la nostra ditta Bragagnolo S.r.l. ha deciso di partecipare alla fiera OIL&nonOIL a Verona con un proprio stand, il numero E6 al padiglione 6.

Giusto due righe per ricordare di cosa si tratta.

Quella di Verona Fiere è di fatto l'unica fiera professionale specifica per il settore carburanti e, più in generale, dei servizi dedicati agli automobilisti ed autotrasportatori, inteso come servizi lungo le linee di percorrenza stradale. Si va dalla distribuzione con carburanti "usuali" come ad esempio benzina e gasolio, fino alle innovazioni come elettrico, biocarburanti ed idrogeno, passando per carburanti oramai considerati quasi dei classici come GPL e metano.

Al tutto si aggiungono le proposte della filiera del lavaggio (produttori e lavaggisti) e degli accessori auto.

In allegato troverete l'invito: saremo lieti di averVi nostro ospite in fiera!

L'ingresso è gratuito. Il visitatore dovrà comunque registrarsi al link :
<https://forumweb.bestunion.it/forumwebnr/default.asp?o=1549&t=fwebit&l=Ita>
in modo da ricevere tramite mail un biglietto personale con codici a barre che gli consentirà di accedere ai padiglioni (i tornelli sono dotati di lettore dei codici a barre).
In alternativa, il visitatore potrà compilare la scheda di registrazione direttamente presso le biglietterie della fiera.

**DAL MINISTERO DEL LAVORO ISPEZIONI IN
AUMENTO E NOVITÀ SUL SISTEMA
INFORMATIVO NAZIONALE DELLA
PREVENZIONE "SINP"**

COS'E'

L'ultima dichiarazione del Ministro del Lavoro Poletti.

COSA E' NECESSARIO FARE

Mantenere la massima diligenza in tema di rispetto delle regole per la sicurezza sul lavoro.

CHI LO DEVE FARE

Tutti.

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro ha incrementato negli anni, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nel 2015 sono state effettuate 25.544 ispezioni mentre nel solo primo semestre del 2016 ne sono state fatte 14.277.

Inoltre in questi giorni prende avvio l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con l'uso congiunto delle risorse del ministero, dell'Inps e dell'Inail.

Ciò permetterà di "aumentare l'efficacia e il numero dei controlli". E ancora, ha fatto sapere Poletti, il 27 settembre è uscito il decreto con le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento è stato pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 27-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 42 ed entra in vigore il 12/10/2016. Si tratta di uno strumento per programmare gli interventi e indirizzare la vigilanza.

Come disposto dall'articolo 8 del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008), il SINP ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti

agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

Sul sito della Camera è possibile leggere il testo completo dell'interrogazione e la risposta del Ministro:
<http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0677&tipo=stenografico#sed0677.stenografico.tit00050.sub00010>

NUOVE DISPOSIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE PER L'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

COS'E'

Le nuove disposizioni minime di sicurezza per l'esposizione a Campi Elettromagnetici

COSA E' NECESSARIO FARE

Valutare il rischio e informare i lavoratori

CHI LO DEVE FARE

Tutti i datori di lavoro.

Il 2 settembre è entrato in vigore il D. Lgs. 1 agosto 2016, n. 159, che recepisce la Direttiva 2013/35/UE con nuove disposizioni minime di sicurezza e salute per l'esposizione a campi elettromagnetici. Il capo IV del Titolo VII (col relativo Allegato XXXVI) del Testo Unico sulla sicurezza viene ora interamente riscritto.

Il testo precedente si basava sulla Direttiva 2004/40/CE, le cui impostazioni e valori limite erano risultati incompatibili con alcuni utilizzi in campo diagnostico e non in linea con il progredire delle conoscenze sugli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo umano. La sua applicazione era stata sospesa (Direttiva 2008/46 CE) fino all'emanazione di quella nuova e, in ambito nazionale, al suo recepimento nella legislazione italiana.

I campi elettrici sono prodotti ovunque vi siano conduttori sotto tensione, i campi magnetici sono in genere concatenati a circolazione di corrente elettrica. Possono variare nel tempo, con effetti diversi a seconda della frequenza. La direttiva copre

frequenze fino a 300 GHz, ossia casi svariaticissimi: cabine elettriche, saldatrici, macchine utensili, forni ad induzione fino ad apparati rice-trasmettitori per wi-fi e telefonia mobile.

Per il Datore di Lavoro corre sempre l'obbligo di analizzare i rischi nella propria attività lavorativa. Vanno considerati:

- gli effetti diretti sul corpo umano, "termici" e "non termici", sostanzialmente dovuti a campi magnetici, correnti indotte, correnti di contatto e simili;
- gli effetti indiretti, dovuti all'interferenza (forze propulsive, malfunzionamenti) con oggetti e apparecchi presenti nel campo magnetico, nell'ambiente di lavoro (ad es. oggetti sciolti di metallo, PLC, dispositivi di allarme) o implantati nel corpo umano (protesi, apparecchi biomedicali, pacemakers, etc.).

Le nuove disposizioni introducono una distinzione fra gli "effetti sanitari", ossia nocivi per la salute quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare, e gli "effetti sensoriali", transitori sulle percezioni sensoriali (capogiri, disturbi visivi) e con modifiche minori nelle funzioni cerebrali. Non è previsto, per ora, valutare gli effetti a lungo termine poiché su scala internazionale non sono ancora note correlazioni affidabili tra livelli di esposizione e specifici danni. È obbligo però di aggiornare la valutazione dei rischi quando saranno divulgati standard internazionali sull'argomento.

Vanno considerate **categorie sensibili di lavoratori**, ad esempio chi porta protesi o dispositivi elettromedicali implantati e donne in gravidanza. È indispensabile **informare i lavoratori** affinché rendano note queste condizioni personali, gestendo poi le esigenze di tutela della salute e di riservatezza.

Infine, le **valutazioni** e le **quantificazioni** (calcoli, misure) devono ottemperare a guide e norme europee e internazionali.

La valutazione dei rischi, già complessa per la stessa natura fisica del fenomeno, diventa più articolata rispetto alle precedenti disposizioni. È quindi necessaria una analisi attenta per evitare inutili dispersioni o, viceversa, di trascurare condizioni di danno perché poco evidenti o intuitive.

RIDIAMO INSIEME



11/01/2017 - PROSSIMA SCADENZA

COS'E'

E' la prima scadenza prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

COSA E' NECESSARIO FARE

Provvedere ad aggiornare la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP Datori di Lavoro.

CHI LO DEVE FARE

Tutti i datori di lavoro

L'avvicinarsi dell'11/01/2017 pone l'attenzione su un'importante scadenza relativamente all'obbligo dell'aggiornamento della formazione degli RSPP Datori di Lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori che dovranno entro tale data procedere ad un corso di aggiornamento, in particolare:

- Aggiornamento della durata di 6 ore per **lavoratori, preposti e dirigenti** con formazione già effettuata alla data del 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007 (anch'essa documentata e fatta nel rispetto nelle norme vigenti precedentemente all'Accordo);
- Aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore (durata in relazione al settore di rischio attività cui appartiene l'azienda) per Datori di Lavoro che rivestono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP DL) che abbiano effettuato una formazione (conforme al DM 16/01/1997) documentata successivamente al 01/01/1997 e **prima di gennaio 2012** (ante accordo Stato-Regioni): devono effettuare l'aggiornamento entro **l'11 gennaio 2017**.

OT24: ONLINE IL NUOVO MODULO

COS'E'

Il nuovo modulo per richiedere la riduzione del premio INAIL.

COSA E' NECESSARIO FARE

Informarsi tramite il proprio consulente ed effettuare entro l'anno le misure di prevenzione idonee.

CHI LO PUO' FARE

Chiunque sia in regola con la normativa per la salute e sicurezza sul lavoro e raggiunge i 100 punti previsti dal modello.

In data 1° luglio 2016 l'Inail, nella sezione "Moduli e modelli" del proprio sito internet, ha pubblicato il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2016.

Si ricorda che l'INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:

Lavoratori-anno	Riduzione
fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
oltre 200	5%

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello

cui si riferisce la domanda.

L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Ad esempio, la richiesta di riduzione per l'anno 2017 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2015, con interventi di miglioramento effettuati nell'anno 2016 ed è operante sul tasso di premio del 2017, applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2017 (autoliquidazione 2018).

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio 2017. Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

L'Inail individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

COS'E'

Le regole per la formazione degli RSPP e non solo.

COSA E' NECESSARIO FARE

Rispettare quanto previsto

CHI LO DEVE FARE

Tutti gli RSPP e i Datori di Lavoro.

Le principali novità introdotte dal nuovo accordo RSPP del 7 luglio 2016 sono:

- Ulteriori titoli di esonero

L'allegato I dell'accordo riporta un elenco delle classi di laurea per le quali è previsto l'esonero dai moduli A e B. All'interno del testo viene anche aperta una possibilità, ovvero l'esonero a seguito di un certificato di equipollenza ai contenuti dell'accordo rilasciato dall'università a seguito di partecipazione ad esami o master. In sostanza, ulteriori esoneri sono rimandati agli istituti stessi che possono concederli mediante una attestazione.

- Requisiti dei docenti uniformati al *D.I. 06/03/2013*

Viene superata la prescrizione del precedente Accordo del 2006 che prevedeva che i docenti dovessero essere in possesso di 2 anni di esperienza. Per fare docenze in un corso ASPP/RSPP è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, come già succede per la formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.

- Numero massimo partecipanti 35

Come per i lavoratori, il numero massimo di partecipanti al corso è di 35 persone e viene ribadito che è necessario partecipare ad almeno il 90% del percorso formativo per

ottenere l'attestazione.

- Indicazioni metodologiche in aula

Rimanda all'allegato IV dove vengono specificate le modalità di somministrazione della formazione

- e-learning

L'allegato II prevede una modifica anche piuttosto radicale rispetto ai dettami di cui all'allegato I degli Accordi Stato Regioni del 2011. I due elementi più importanti sono:

1) l'erogatore del corso e-learning deve essere un ente abilitato all'erogazione dei corsi ASPP/RSPP;

2) non è più prevista la verifica in presenza;

3) la formazione e-learning viene prevista anche per il modulo specifico dei lavoratori in attività a rischio basso.

- Nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP

Il corso ASPP/RSPP subisce importanti modifiche. Rimangono pressoché invariati, tranne gli aggiornamenti dei contenuti, il modulo A, che rimane di 28 ore, e il modulo C, che rimane di 24 ore. La prima novità riguarda il fatto che il modulo A potrà essere erogato anche in modalità e-learning. Viene inoltre specificato che il possesso del modulo A è condizione necessaria per poter frequentare il modulo B e C. La vera rivoluzione è il modulo B. Fino ad ora, erano presenti 9 moduli B a seconda della tipologia di attività, che prevedevano dalle 12 alle 68 ore. Non erano previsti esoneri o equipollenze tra i vari moduli, quindi il RSPP che voleva esercitare su tutte le tipologie aziendali, doveva frequentare 9 moduli dai contenuti spesso simili se non sovrapponibili. Ora, il modulo B è unico per tutti e dura 48 ore. Per alcune tipologie di aziende, è necessario conseguire dei moduli

aggiuntivi e specifici:

a) modulo B-SP1 (12 ore): per la pesca e l'agricoltura;

b) modulo B-SP2 (16 ore): estrazione e costruzioni;

c) modulo B-SP3 (12 ore): sanità residenziale;

d) modulo B-SP4 (16 ore): chimico e petrolchimico.

- Definizione criteri di valutazione

Per ciascun modulo è previsto un test finale predisposto dal docente e composto da test, colloqui e prove scritte. Per quanto riguarda i test, si applica quanto già definito per le attrezzature, ovvero che il superamento del test prevede di rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.

- Riconoscimento formazione pregressa

Se un RSPP abilitato a determinati settori in base al precedente accordo non cambia comparto di appartenenza, è da ritenersi esonerato dalla formazione. Nei primi 5 anni di applicazione, ovvero fino al 2021, la frequenza ai corsi modulo B generale e moduli B specifici valgono anche come assolvimento dell'aggiornamento della formazione RSPP/ASPP per coloro già formati con la previgente normativa

- Modalità di aggiornamento

L'aggiornamento viene ridotto drasticamente. ASPP: 20 ore ogni 5 anni, invece di 24; RSPP: 40 ore ogni 5 anni, invece di 40, 60 o 100 in base ai settori in cui ricopriva il ruolo.

Viene ristabilita la possibilità di partecipazione a convegni o seminari, che superano i 35 partecipanti, ma solo

per massimo 10 ore nel quinquennio per gli ASPP e 20 per gli RSPP, ovvero per un massimo del 50% del totale delle ore. Viene specificato che:

1) partecipare a corsi di aggiornamento per lavoratore, dirigente e preposto non è valido come aggiornamento RSPP/ASPP;

2) la partecipazione a corsi di aggiornamento come formatore e CSE/CSP (coordinatori della sicurezza nei cantieri) vale anche come aggiornamento RSPP/ASPP e viceversa;

3) partecipare a moduli B generali o specifici non è valido come aggiornamento. Per CSE/CSP viene tolto il limite di 100 persone che possono partecipare ad un seminario o convegno valido come aggiornamento.

- Esoneri per contenuti analoghi

Nell'allegato III l'accordo recepisce quanto previsto della legge 98/2013 (il cosiddetto "Decreto del Fare") che ha introdotto, mediante il comma 5 bis all'art. 32 ed il comma 14 bis all'art. 37 del D.Lgs. 81/08, il riconoscimento dei crediti formativi e gli esoneri per contenuti analoghi della formazione relativa ai vari attori che hanno ruoli in materia di sicurezza.

Nell'allegato, in una tabella dettagliata, sono definiti gli esoneri che possono essere totali o parziali sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento. Peccato che l'accordo, nel caso di esonero parziale, definisca solo il numero di ore che devono essere frequentate senza indicarne i contenuti.

Editoriale: Michele Bragagnolo
Ambiente e Rifiuti: Dina Miglioranza
Sicurezza sul Lavoro: Nicola Corsano RSPPE